

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1996

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J 11, comma 2 del Trattato sull'Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il titolo V («Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune») del Trattato di Maastricht attribuisce al Consiglio dei ministri dell'Unione europea la competenza a deliberare «azioni comuni» (articolo J.3) e a decidere se le relative spese operative vadano poste a carico del bilancio della Comunità secondo le normali procedure sancite dal Trattato istitutivo ovvero a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione da stabilirsi (articolo J.11).

A tali fini il Consiglio affari generali dell'Unione europea del 18-19 aprile 1994 ha deliberato che dette spese vengano ripartite in base al prodotto interno lordo, salvo decisione contraria stabilita all'unanimità.

Per far fronte con la dovuta tempestività agli obblighi di finanziamento delle «azioni comuni» della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), si rende necessario adottare un apposito strumento legislativo. Infatti, per loro natura, le «azioni comuni» devono dare visibilità esterna alla politica estera e di sicurezza comune, e sono destinate a far fronte con rapidità ed efficacia a situazioni di politica internazionale. Le «azioni comuni» costituiscono lo strumento principale della PESC. Ad esse si affiancano le «posizioni comuni» (articolo J.2, comma 2) che possono essere rese pubbliche mediante dichiarazioni o «passi diplomatici».

È importante sottolineare l'aspetto di immediatezza delle «azioni comuni» e la conseguente necessità di disporre di uno strumento finanziario quantitativamente adeguato e di impiego rapido e flessibile, senza il quale verrebbe vanificato tale strumento innovativo, previsto dal Trattato di Maastricht.

In effetti, le «azioni comuni» dovranno fronteggiare, in gran parte dei casi, situazioni di crisi nella politica internazionale:

un ritardo nel loro operare potrebbe avere conseguenze gravi, sia sul piano politico, che su quello finanziario, costringendo gli Stati dell'Unione europea ad interventi più complessi e costosi (aiuti finanziari, interventi militari, invio di aiuti di emergenza, assistenza a profughi, ecc.).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si è pertanto deciso di presentare il presente disegno di legge, i cui elementi qualificanti si riportano di seguito.

Anzitutto vengono prese in considerazione le due possibilità che possono verificarsi, una volta che si decidesse di far gravare le spese di un'azione comune sui bilanci nazionali, e precisamente:

a) le spese per contributi in denaro che l'Italia sarà obbligata a versare su un conto dell'Unione europea, che a sua volta provvederà poi al pagamento delle spese dell'azione comune;

b) le spese che l'Italia dovrà sostenere direttamente (ad esempio, invio di osservatori delegazioni, organizzazioni di incontri, ecc.).

In secondo luogo è prevista la facoltà di «nominare delegazioni» (articolo 2, comma 1), le quali presentano il vantaggio di poter disporre di liquidità prima che le relative spese siano state effettuate e non successivamente dopo aver presentato tutta la documentazione giustificativa. L'utilità di questo strumento è evidente: si pensi, ad esempio, ad un osservatore che ha bisogno di affittare *in loco* una autovettura, o di pagare immediatamente un interprete (è il caso verificatosi nel corso dell'invio di osservatori per il monitoraggio delle elezioni politiche in Russia). Inoltre, i tempi necessari alla costituzione di una delegazione sono relativamente rapidi (in media una settimana).

Infine, per quanto riguarda l'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge, questo viene imputato all'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

A titolo di ulteriore chiarimento, si ritiene doveroso ribadire in questa sede quanto già fatto ripetutamente presente nelle competenti istanze dell'Unione europea, e precisamente che l'Italia attribuisce carattere di «eccezionalità» al finanziamento delle «azioni comuni»

della politica estera e di sicurezza comune da parte degli Stati membri (nelle due fattispecie previste dal presente disegno di legge), ritenendo preferibile, assieme con la stragrande maggioranza dei *partners*, che esse siano direttamente finanziate dall'Unione europea (per tutta una serie di ragioni, sia politiche che finanziarie).

A tale linea il Governo intende attenersi per il futuro ogni qual volta siano in discussione nell'ambito dell'Unione europea progetti di «azioni comuni».

RELAZIONE TECNICA

Per rendere operative le attività da legalizzare in materia di politica estera e sicurezza comune (PESC), viene richiesto all'Italia, ai sensi dell'articolo J.11, comma 2, ultimo copoverso, del titolo V del Trattato di Maastricht, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, di contribuire al finanziamento delle «azioni comuni» dell'Unione europea, intese a far fronte alle situazioni di crisi che si verificano in ambito internazionale.

Le spese a carico degli Stati membri vengono ripartite in base alla percentuale del prodotto interno lordo di ciascun Paese, secondo la decisione adottata dal Consiglio affari generali dell'Unione europea.

Si prevede, inoltre, che l'Italia dovrà sostenere le spese per l'invio di osservatori, nonché per la costituzione di una apposita delegazione che parteciperà alle riunioni connesse alle iniziative.

La quantificazione dei costi per le «azioni comuni» è molto problematica, anche se può essere utile richiamare alcuni precedenti, e precisamente le decisioni adottate dall'Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che riguardano i seguenti interventi: invio di aiuti umanitari in Bosnia-Erzegovina, con finanziamento in parti uguali del bilancio comunitario e degli Stati membri (la spesa sostenuta dall'Italia è pari a 7,5 miliardi di lire); invio di 33 osservatori militari ad Hebron per un periodo di 3 mesi (l'onere a nostro carico è quantificato in 2.000 milioni di lire); invio di 7 osservatori italiani alle elezioni politiche in Russia (il nostro apporto è di lire 38 milioni di lire); invio di 24 osservatori nazionali alle elezioni politiche in Sud Africa (il costo a carico del bilancio dello Stato è di 200 milioni di lire).

Inoltre, tenuto conto dei livelli contributivi già annunciati da parte di alcuni Paesi comunitari, 40 miliardi di lire dalla Francia, 36 miliardi dalla Spagna e 16 miliardi dalla Germania, si ritiene congruo fissare il nostro contributo in lire 7 miliardi per l'anno 1996 e in 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

2. Dall'anno 1999 la spesa può essere rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.

2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed è tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

